



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

E

LEGAMBIENTE ONLUS

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito indicata come "**A.N.AC.**", rappresentata dal suo Presidente Raffaele Cantone,

e

Legambiente onlus, con sede legale in Roma, Via Salaria 403, C.F. 80458470582 rappresentata da Stefano Ciafani nato a Roma il 23/04/1971 (C.F. CFNSFN71D23H501Y), nella propria qualità di presidente nazionale e legale rappresentante pro tempore dell'Associazione, giusto verbale della Assemblea dei Delegati del 17 marzo 2018 di seguito per brevità «Legambiente»;

in seguito denominate congiuntamente "**Le Parti**",

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, la quale ha individuato l'A.N.AC. quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo dell'A.N.AC. ed ha altresì stabilito, all'articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche *“i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”* di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, incaricando, dunque, l'A.N.AC. di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Considerato che l'A.N.AC. ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell' ambito dei contratti pubblici e dell'affidamento degli incarichi, al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse che possono arrecare gravi danni al bilancio pubblico e alla regolarità amministrativa delle procedure (principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione);

Considerato che Legambiente, nell'ambito delle sue attività associative, è impegnata, attraverso la costituzione dell'Osservatorio “Appalti verdi” in collaborazione con la Fondazione Ecosistemi, in iniziative di promozione, formazione e monitoraggio finalizzate alla più ampia e corretta applicazione di quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di Green public procurement (Gpp) e Criteri Ambientali Minimi (Cam)

e in particolare dall'art. 34 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche previste dal D.lgs. 56/2017;

Considerato che le parti hanno interesse a collaborare al fine di promuovere la più ampia diffusione possibile della normativa vigente nel nostro Paese in materia di Gpp e Cam, visti i benefici pubblici, ambientali e sociali, derivanti da una corretta e generalizzata applicazione degli obblighi normativi in materia introdotti dal legislatore e che fanno oggi dell'Italia il primo ed unico paese europeo ad averli introdotti.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si intendono integralmente richiamati.

ART. 2

Il presente Protocollo è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per promuovere iniziative di studio e di formazione volte a rafforzare e sostenere la cultura della legalità con particolare riferimento agli obblighi di adozione dei Cam nelle gare d'appalto.

ART. 3

Ai fini di cui all'articolo 2, le Parti si impegnano:

- a realizzare iniziative volte a diffondere quanto più possibile la conoscenza degli obblighi previsti dalla normativa in vigore in Italia per quanto riguarda l'adozione del Gpp e dei Cam da parte delle stazioni appaltanti.
- A promuovere attività di formazione rivolte sia alle pubbliche amministrazioni che alle stazioni appaltate interessate dagli obblighi previsti dalla normativa in materia di Gpp e Cam sia al mondo imprenditoriale.
- A cooperare alla realizzazione di attività di formazione specifica che potrà prevedere anche eventualmentela realizzazione di materiali informativi.

ART. 4

Legambiente, attraverso le attività previste nell'ambito dell'Osservatorio "Appalti verdi", cura la raccolta di dati e informazioni specifiche in merito alla corretta applicazione di quanto previsto dalla legislazione vigente sugli obblighi di adozione dei Cam nelle gare d'appalto.

Gli esiti di queste attività di monitoraggio saranno comunicati da Legambiente ad A.N.AC., secondo modalità e procedure definite di comune accordo, in particolare per quanto riguarda i casi documentati di mancata osservazione degli obblighi normativi in materia di Gpp e Cam.

ART. 5

I referenti designati dalle Parti per l'attuazione del presente protocollo d'intesa sono:

- a) Per l'A.N.AC, Prof. Francesco Merloni
- b) Per Legambiente, Enrico Fontana, segreteria nazionale e coordinatore dell'Osservatorio Appalti verdi.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

ART. 6

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra, nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo.

Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare e far osservare la riservatezza sui fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività, di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari.

La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente accordo spetta alle stesse in eguale misura. Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.

ART. 7

Le Parti s'impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo, senza che ciò comporti per le parti oneri finanziari dovuti per l'utilizzazione degli stessi. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

ART. 8

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, ove non risolte amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 9

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per l'A.N.AC.: protocollo@pec.anticorruzione.it;

per LEGAMBIENTE: legambiente@pec.legambiente.it

ART. 10

Il presente Protocollo è valido a decorrere dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Esso avrà la durata di tre anni.

Le Parti potranno stipulare ulteriori accordi integrativi, modificativi ed attuativi del presente Protocollo, che si rendessero necessari e/o opportuni al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto ai superiori articoli, da approvarsi e stipularsi nelle stesse forme del presente atto.

Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni alle altre Parti e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

Dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dell'A.N.AC.

ART. 11

Le Parti si impegnano a mantenere riservato il contenuto del presente documento e a non divulgarlo a terzi, se non nei modi decisi congiuntamente.

ART. 12

Il Trattamento dei dati personali sarà disciplinato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 e del Consiglio del 27 aprile 2016, GDPR.

ART. 13

Per quanto non espressamente disposto dal presente Protocollo si fa riferimento alle norme del codice civile.

ART. 14

Il presente accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Raffaele Cantone

Per Legambiente

Il Presidente nazionale

Stefano Ciafani